

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1601

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme in materia di avanzamento e di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare alcune disparità di trattamento sfuggite al Parlamento, nella difficile materia dell'avanzamento e della retribuzione stipendiale e pensionistica degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

L'intento e la volontà di molte forze politiche è stato finora quello di diminuire anche il profondo divario che ancora sussiste non solo tra alcuni gradi delle Forze militari di Polizia ed i corrispondenti gradi delle Forze armate, ma anche nelle stesse Forze armate. In forza di detto equo principio, sebbene in maniera graduale, sono state approvate dal Parlamento diverse leggi che hanno permesso una par-

ziale omogeneizzazione sia stipendiale che normativa.

Non si intende concedere quindi nuovi benefici ma solamente affinare le norme esistenti perché le stesse possano essere utilizzate dal personale avente diritto ma rimasto involontariamente escluso, e non certo perché il Parlamento intendesse creare *motu proprio* delle discriminazioni.

La proposta di legge risponde, per le norme contenute, a criteri di equilibrio e corrisponde nel merito alle aspettative più volte manifestate dai quadri in servizio o già transitati nella posizione di « ausiliaria ».

L'articolo 1 prevede la sostituzione del comma 9-ter dell'articolo 32 della legge 19

maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

La norma fa carico all'amministrazione di valutare, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, i colonnelli e generali dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza, collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980, nonché i pari grado che avevano uguale o maggiore anzianità nel grado dei colonnelli a disposizione dei ruoli normali beneficiari della promozione di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Trattasi in sostanza di dare applicazione ad una norma spesso disattesa perché non sollecitata da esigenze di mobilitazione, ma che, appunto perché disattesa, pospone nella promozione i colonnelli e i generali del servizio permanente effettivo ai pari grado che avevano lasciato anticipatamente il servizio in quanto transitati nella posizione « a disposizione ». L'interpretazione proposta, che non comporta oneri finanziari, ristabilisce il dovuto equilibrio fra le aspettative di carriera dei colonnelli a disposizione e dei colonnelli in servizio permanente effettivo, ai quali logicamente non può essere riservato un trattamento meno favorevole.

L'articolo 2 prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, perché sembra equo che del ripristino a otto anni della posizione « ausiliaria » beneficino non solo gli ufficiali che alla data indicata dalla legge non abbiano ancora esaurito i cinque anni previsti dalla legge n. 224, del 1986 ma anche coloro che non abbiano superato gli otto anni, durata prevista dalla legge originaria 10 aprile 1954, n. 113, ora stabilito dalla legge 27 dicembre 1990, n. 404.

L'articolo 3 prevede l'inserimento del colonnello con ventinove anni di servizio comunque prestato fra gli ufficiali beneficiari del trattamento economico di omogeneizzazione stipendiale. La norma ha il preciso scopo di attribuire al personale avente stesso grado e stesse funzioni la medesima retribuzione. Essa elimina an-

che la sperequazione che si era venuta a creare con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, che vedeva alcuni colonnelli (cioè quelli provenienti dai sottufficiali) esclusi da tale beneficio non potendo gli stessi maturare venticinque anni di servizio dal grado di tenente in quanto colpiti dai limiti di età pur avendo oltre quaranta anni di servizio comunque prestato.

Si verifica infatti che il tenente colonnello con ventinove anni di servizio comunque prestato percepisce l'omogeneizzazione mentre al momento della promozione lo stesso ufficiale perde il beneficio, come sopra detto, perché pur avendo oltre quaranta anni di servizio comunque prestato non raggiunge i venticinque anni di servizio al grado di tenente.

L'articolo 4 prevede un allineamento alla norma fondamentale per l'omogeneizzazione stipendiale tra le Forze militari di Polizia e le Forze armate, con riferimento al grado di tenente, alla nuova giurisprudenza per la quale detto riferimento per la Polizia di Stato, e di conseguenza per le forze militari di Polizia, debba riferirsi al grado iniziale della carriera degli ufficiali e cioè alla data di nomina dell'ufficiale stesso al grado di sottotenente.

Vengono precisati inoltre i criteri di calcolo degli anni di servizio per gli ufficiali provenienti dalle accademie militari e dai concorsi per laureati.

Infine viene abrogato il secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, perché tutti gli ufficiali delle Forze armate possano ottenere i sei scatti stipendiali al momento del pensionamento così come previsto per i colleghi delle Forze militari di polizia. Va ricordato che il pensionato ufficiale dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza non provoca nessun risentimento né di gelosia né di invidia da parte dei loro colleghi in servizio. Si ritiene comunque utile rilevare che la Commissione difesa della Camera nell'agosto 1990 aveva rivolto un invito al Governo per sanare questo punto controverso.

L'articolo 5 prevede norme transitorie e limitate nel tempo per il prepensionamento degli ufficiali delle Forze armate che ne facciano domanda.

Trattasi di un provvedimento che riguarda gli ufficiali che hanno superato i quaranta anni di servizio, comunque prestato, utile a pensione oppure che hanno oltre trentadue anni di servizio effettivo ed entrambi non ancora colpiti dai limiti di età.

La norma è in linea con l'attuale clima di distensione internazionale che sicuramente comporterà, a breve termine, il ridimensionamento obbligatorio dei quadri organici della difesa. Con il provvedimento proposto si procederà ad uno sfoltimento volontario dei quadri senza impatto violento nella società.

L'articolo 6 prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all'articolo 5 agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento che per il fatto che sono passati in servizio permanentemente effettivo a norma dell'articolo 12

della legge 27 dicembre 1990, n. 404, hanno perduto i benefici riconosciuti dal comma 15-*quater* dell'articolo 1 del citato decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, in quanto prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 404 del 1990 il loro *status* era quello di ufficiali « trattenuti in servizio ». Secondo, infatti, il principio dei diritti quesiti ad essi spetta il beneficio di cui al ricordato articolo 1, comma 15-*quater*, tenuto conto che la legge n. 404 del 1990 non prevede espressamente l'abrogazione di tale comma. Per evitare interpretazioni restrittive è stato precisato che lo stesso trattamento spetta agli ufficiali trattenuti o richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808.

L'articolo 7 prevede l'onere finanziario che risulta alquanto limitato.

Pur non essendo prevista per le proposte di legge di iniziativa parlamentare la relazione tecnica, si ritiene utile allegare una nota maggiormente esplicativa degli oneri comportati dalla normativa in esame.

## NOTA TECNICA

Il provvedimento interessa gli ufficiali delle Forze armate e per alcuni aspetti gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Sono stati valutati i singoli articoli che comportano oneri:

Articolo 2. — Prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113; i relativi oneri sono dimostrati nell'allegato « A »;

Articolo 3. — Estensione al colonnello proveniente dalle categorie diverse, con 29 anni di servizio comunque prestato, del trattamento economico con le stesse modalità temporali già concesse al pari grado dopo 25 anni di servizio. I relativi oneri sono dimostrati nell'allegato « B »;

Articolo 4. — *Allineamento a quanto già concesso alle Forze di polizia compresi gli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, considerando il grado iniziale (sottotenente) per il computo del periodo utile ai fini della omogeneizzazione stipendiale.* I relativi oneri sono dimostrati nell'allegato « C », mentre per il comma 2 (estensione dei sei scatti) i relativi oneri risultano nell'allegato « D » e devono intendersi cumulativi con l'articolo 6;

Articolo 5. — Trasferimento a richiesta degli interessati in un ente militare di proprio gradimento due anni prima del raggiungimento del limite di età. I relativi oneri sono dimostrati in allegato « E ».

## ALLEGATO A

## ARTICOLO 2

(Cifre in migliaia di lire)

ANNI	Numero beneficiari	Aumenti biennali e previsione conseguenti prolungamento a 8 anni ausiliaria	Benefici approvati dalla legge 231/90	A dedurre incremento indicizzato pensione 1989 (2,7%)	Oneri a carico dello Stato	Costo unitario	Totale costo
1991	720	1288	2195	925 —	51	2609	1.878.480
1992	577	1288	2195	925 —	51	2609	1.505.393
							Tot. 3.383.873
1993	288	1288	2195	925 —	51	2609	751.392
1994	—	—	—	—	—	—	—

N.B. — Il calcolo è stato effettuato considerando quale costo unitario la figura del colonnello con 35 anni di servizio.

## ALLEGATO B

## ARTICOLO 3

(Cifre in migliaia di lire)

ANNI	Numero beneficiari colonnelli	Benefici maturati nei periodi				Oneri Stato	Costo Unitario	Totale costo
		1-7-87 31-12-90	1-1-90 31-8-90	1-9-90 31-12-91	Totale			
1992	80	3.300	867	2.448	6.615	654	7.269	581.520
1993	75	—	4.167	2.448	6.615	654	7.269	545.175
1994	64	—	—	6.615	6.615	654	7.269	465.216

## ALLEGATO C

## ARTICOLO 4

(Cifre in migliaia di lire)

ANNI	Beneficiari (*) Ten. Col. (**) Colonnelli	Importo annuale medio	Oneri Stato	Costo unitario	Totale costo
1992	(*) 7.722	7.268	718	7.986	61.667.892
	(**) 2.422	6.772	669	7.441	18.022.102
	10.144				79.689.994
1993	10.144			7.856	79.691.264
1994	10.144			7.856	79.691.264

N.B. — Ten. Col. .... 3.635 beneficio annuo .... L. 11.122  
 Ten. Col. .... 4.087 beneficio annuo .... » 3.840 medio 7.268

Col. .... 770 beneficio annuo .... L. 10.540  
 Col. .... 1.652 beneficio annuo .... » 5.015 medio 6.772

## ALLEGATO D

## ARTICOLO 4, COMMA 2 E ARTICOLO 6

*(Cifre in migliaia di lire)*

ANNI	Numero medio beneficiari	Importo del beneficiario	Oneri Stato	Costo unitario	Costo totale
1993	870	8.752	175	8.927	7.766.490
1994	870	8.752	175	8.927	7.766.490
1995	870	8.752	175	8.927	7.766.490

N.B. — La figura considerata è la stessa messa a calcolo per l'articolo 2.

## ALLEGATO E

## ARTICOLO 5

*(Cifre in migliaia di lire)*

Comma 2 - Previsione empirica: si considera il costo della legge 10 marzo 1987, n. 100, ridotto a un terzo (trasferimento dopo otto anni di permanenza nella sede) e in 5.000.000 il costo medio della Tabella di tramutamento.

ANNI	Beneficiari	Costo unitario medio	Costo totale
1992	—	—	—
1993	300	9.418	2.825.400
1994	300	9.418	2.825.400
	300	2.409	722.700
Totale	600		3.548.100
Regime	600	6.030	3.618.000

## RIEPILOGO ONERI

*(Cifre in milioni di lire)*

ARTICOLI	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	A regime
2	3.384	751	—	—
3	581	545	465	465
4	79.690	79.691	79.691	79.691
5	—	2.825	3.548	3.618
6	—	7.766	7.766	7.766
Totale	83.655	91.578	91.473	91.540



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 9-ter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« 9-ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e i generali collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale dei colonnelli a disposizione di cui sopra, si applica nel tempo la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, anche in assenza di mobilitazione ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989, la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che non abbiano maturato otto anni dalla data del loro collocamento in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989

e di quelli che lasciano il servizio attivo in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

#### ART. 3.

1. Le norme di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e quella di cui al comma 2 ed al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, relative alla omogeneizzazione stipendiale, si applicano nel tempo, a decorrere dalle date ivi previste, ai colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento, se più favorevole, del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 del presente articolo, cessati dal servizio attivo dopo la data del 1° giugno 1987, e prima della data di entrata in vigore della presente legge, e che non beneficiarono dell'importo di parziale omogeneizzazione richiamato al comma 1, compete la riliquidazione d'ufficio del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, in relazione all'importo loro spettante, e con gli effetti stabiliti dal comma 10 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

#### ART. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è inserito il seguente:

« *3-bis*. I limiti degli anni di servizio previsti dai commi 1, 2 e 3 sono riferiti al grado iniziale della carriera di ufficiale, ferma restando l'attribuzione, se più favorevole, dei benefici al raggiungimento del diciannovesimo o ventinovesimo anno di servizio comunque prestato. Per gli ufficiali provenienti dai corsi regolari delle accademie militari e dai concorsi con immissione diretta per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea, i predetti

limiti degli anni di servizio per entrambi sono ridotti di tanti anni pari al periodo intercorso tra la data di inizio dei relativi corsi di accademia e quelli della nomina ad ufficiale ».

2. Il secondo periodo della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppresso.

#### ART. 5.

1. I quattro anni dal limite di età per il collocamento in ausiliaria, previsti dal comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono elevati a otto limitatamente al quinquennio 1992-1996.

2. Tutti gli ufficiali possono, a richiesta, e compatibilmente con le esigenze di servizio, trascorrere gli ultimi due anni del servizio attivo, prima della cessazione per limiti di età, presso un'ente militare di proprio gradimento. La domanda deve essere presentata con un anno di anticipo rispetto ai predetti termini.

#### ART. 6.

1. Il comma 15-*quater* dell'articolo 1 del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si applica nel tempo a tutti gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, transitati nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che si siano trovati nella posizione di trattenuti o richiamati alla data del 1° gennaio 1985, ivi compresi gli ufficiali di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data del 1° gennaio 1985 o collocati in quiescenza a domanda, che alla data del 1° gennaio 1985 non avevano superato i limiti di età previsti dalla stessa legge n. 808 del 1965 per la cessazione del servizio. Gli ufficiali già collocati in ausiliaria o in quiescenza prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in milioni di lire 83.655 per l'anno 1992, in milioni di lire 91.578 per l'anno 1993 e in milioni di lire 91.473 per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, dando priorità agli accantonamenti del Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.